



## COMUNE DI BOVA MARINA

(Città Metropolitana di Reggio di Calabria)

COPIA

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 79

DEL 20/12/2021

\*\*\*\*\*

**OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AL 31/12/2020 EX ART. 20 D.L.VO 19/08/2016 N. 175: APPROVAZIONE.**

\*\*\*\*\*

L'anno **DUEMILAVENTUNO** addì **VENTI** del mese **DICEMBRE**, alle ore **16.14** ed in continuazione, convocato regolarmente per determinazione del Presidente del Consiglio, si è riunito, in sessione **STRAORDINARIA** di prima convocazione, il Consiglio Comunale, composto dai Signori:

COMPONENTI	Pres	Ass.	COMPONENTI	Pres.	Ass.
1 Zavettieri Saverio	X		9 Tuscano Elvira	X	
2 Panzera Giovanni Battista	X		10 Zirilli Andrea	X	
3 Plutino Francesco	X		11 Zirilli Michele Camillo Maria	X	
4 Vadalà Filippo		X	12 Errante Giuseppina		X
5 Autelitano Bruno Salvatore	X		13 Foti Maurizio	X	
6 Favasuli Giuseppe		X			
7 Orlando Francesco		X			
8 Cacciatore Silvio	X				

Presenti n. 9

Assenti n. 4

Presiede, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, l'Ing. Bruno Salvatore AUTELITANO

Partecipa alla seduta la dott.ssa Amelia PAGANO MARIANO, Segretario Generale, anche con funzioni di verbalizzante.

Si dà atto della presenza ai lavori del Consiglio dell'Assessore esterno Giuseppe Autelitano.

Il Presidente, accertato il numero legale, essendo presenti n. 8 consiglieri su n. 12 consiglieri assegnati, oltre il Sindaco, dichiara valida la seduta consiliare e pone in discussione il 4° punto iscritto all'ordine del giorno premettendo che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art 49 del D.L.vo 18 agosto 2000:

- Il Responsabile del Settore Finanziario ha espresso per quanto concerne il profilo della regolarità tecnica, **PARERE FAVOREVOLE**, ed attesta la regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi degli artt.

49 e 147 bis del D.L.vo 18/08/2000, n. 267, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213;

- Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario ha espresso per quanto concerne il profilo della regolarità contabile, PARERE FAVOREVOLE, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.L.vo 18/08/2020, n. 267, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213;

**Relazona l'assessore al bilancio, Autelitano Giuseppe** che espone al Consiglio l'argomento di che trattasi; **Chiede ed ottiene la parola il consigliere Cacciatore Silvio** che chiede se la proposta si vota in blocco o meno e chiede se è possibile fare un emendamento in forma orale;

**Il Presidente del Consiglio, ing. Autelitano Bruno Salvatore** risponde che la delibera è unica e, pertanto, si procede con una sola votazione e che l'emendamento si presenta in forma scritta e non può essere accolto;

**Il consigliere Cacciatore Silvio** spiega che il sito di Asmenet è un sito fuori norma e che il nuovo sito è già pronto e la nuova società lo sta incrementando di contenuti. Il Comune di Bova Marina ha già attivato le procedure per velocizzare la transizione digitale e, a suo avviso, già da quest'anno Asmenet doveva essere dismessa. Comunica che in fase di votazione della proposta si asterrà;

**L'assessore al bilancio, Autelitano Giuseppe**, procede alla lettura delle motivazioni, riportate nella proposta di deliberazione, per le quali Asmenet non viene ancora dismessa;

**Anche il consigliere Zirilli Andrea** concorda con le motivazioni espresse dal consigliere Cacciatore e comunica che il gruppo di minoranza è favorevole ad accogliere l'emendamento del consigliere Cacciatore;

**Il Presidente del Consiglio** ribadisce che non è previsto fare un emendamento verbale e che si procederà alla dismissione di Asmenet quando si trasferirà la totalità dei servizi ad altra società;

**Interviene il Sindaco** che evidenzia come l'orientamento dell'Amministrazione sia quello di procedere alla dismissione di Asmenet e se si procedesse subito si creerebbero problemi con le Pec che sono fornite dalla predetta società. Propone, quindi, di procedere alla dismissione entro un periodo di sei mesi ma sia l'assessore al bilancio che il Presidente del Consiglio spiegano che la proposta del Sindaco non può essere accolta perché l'alienazione rimane al 31/12/2022;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATO** il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

*“1. ....le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. ....*

*2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

*a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*

*b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*

*c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*

*d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*

*e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*

*f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*

*g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”;*

**ATTESO:**

- che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione

straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;

- che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2020;

**CONSIDERATO** che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**RICHIAMATO:**

- l'atto di ricognizione delle società partecipate, approvato con delibera del Consiglio Comunale n.65 del 16.12.2020 con cui l'Ente ha approvato un piano di razionalizzazione che prevedeva le seguenti determinazioni in merito alle società partecipate dall'Ente:

- 1) Asmenet Calabria SCARL: sospensione processo di fusione fino al 31.12.21 (facoltà concessa al comma 5 bis dell'art. 24 del D.lgs. n.175/2016) ;
- 2) Locride Ambiente Spa: cessione/alienazione quote azionarie entro il 31.12.21;
- 3) Patto territoriale dello stretto SPA: mantenimento;

**RICHIAMATO** l'articolo 20, comma 4, del TUSP, il quale prescrive che, entro il 31 dicembre di ogni anno, ciascuna amministrazione pubblica approvi una relazione sull'attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione dell'anno precedente, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmetta alla Struttura di monitoraggio e controllo, oltre che alla competente Sezione della Corte dei conti.

**VISTA** la relazione sull'attuazione delle misure adottate a seguito della deliberazione di C.C. n.65 del 16.12.20, che si allega al presente atto deliberativo per farne parte integrante e sostanziale (**ALL. A**)

**VISTO** il comma 3 bis l'art. 16 del del DL 73/2021 convertito con Legge n.108/2021 il quale **ha esteso per l'anno 2022 la facoltà di sospendere il processo di alienazione delle partecipazioni nel caso in cui le società partecipate, pur non rispettando il limite (1 milione di euro) del fatturato medio nel triennio precedente, abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019**; tale disposizione si pone in continuità con le previsioni del comma 5 bis dell'art. 24 del D.lgs. n. 175/2016 che consentiva la sospensione delle alienazioni in parola fino al 31/12/2019, avendo come riferimento il risultato medio in utile del triennio 2013-2015;

**CONSIDERATO** altresì che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

**CONSIDERATO** che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

**TENUTO CONTO** che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;

- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1 milione di euro);
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

**CONSIDERATO**, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**TENUTO CONTO** che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Bova Marina e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

**CONSIDERATO** che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

DATO ATTO altresì che il comma 724 della Legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) ha modificato l'articolo 26 del d.lgs. 175/2016 (*Altre disposizioni transitorie*), aggiungendo il comma 6-bis che esclude dall'obbligo di razionalizzazione periodica, ex articolo 20 del d.lgs. 175/2016, le società costituite dai Gruppi di Azione Locale (Gal), dai Gruppi di Azione Locale LEADER e dai Gruppi di azione locale nel settore della pesca.

RILEVATO pertanto, in ragione di quanto sopra precisato, che l'Amministrazione è esclusa dall'obbligo di effettuare la razionalizzazione periodica ex art. 20 del D.LGS. 175/2016 delle partecipazioni detenute nel Gal Area Grecanica Scarl

**VISTE** le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

**VALUTATE** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**TENUTO CONTO** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**VISTI** gli indirizzi espressi dalla Giunta comunale con atto n. 130 del 10/12/2021 per la predisposizione della ricognizione;

**CONSIDERATO** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

**VISTO** l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica **allegato B** alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**DATO ATTO** che il Comune di Bova Marina alla data del 31.12.2020, ha in corso partecipazioni nelle società e nell'ammontare descritto nella tabella seguente:

denominazione società	% di capitale sociale detenuto dal Comune	Tipologia di partecipazione
Asmenet Calabria SCARL	0,36%	diretta
Patto territoriale dello stretto SPA	1%	diretta
Locride Ambiente Spa	1,47%	diretta

**Udita** la relazione dell'assessore al bilancio, Autelitano Giuseppe;

**Uditi** gli interventi;

**Ritenuto** di provvedere in merito;

**Visto** l'art. 42 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 circa le competenze del Consiglio Comunale;

**Acquisiti** i pareri favorevoli attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, nonché la regolarità contabile, espressi in via preventiva dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del TUEL 267/2000, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito con convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Con n. 5 voti favorevoli, n. 1 astenuto (cacciatore Silvio) e n. 3 contrari (Zirilli Andrea, Zirilli Michele Camillo Maria, Foti Maurizio),

#### **DELIBERA**

**1) la narrativa** è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) Di approvare la ricognizione al **31 dicembre 2020** delle società in cui il Comune di Bova Marina. detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e analiticamente dettagliate nell'allegato B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3) Di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione bensì conferma gli esiti di quello precedente, per come di seguito riepilogati, posticipandone il termine di esecuzione al 31.12.2022, avvalendosi della facoltà di cui al comma 3 bis dell'art. 16 del D.L. n. 73/2021:

Denominazione società	% di capitale sociale detenuto dal Comune	Provvedimento adottato
<b>Asmenet Calabria SCARL</b>	<b>0,36%</b>	<b>Sospensione del progetto di fusione fino al 31.12.2022</b>

<b>Patto territoriale dello stretto SPA</b>	<b>1%</b>	<b>mantenimento</b>
<b>Locride Ambiente Spa</b>	<b>1,47%</b>	<b>Cessione /Alienazione entro il 31.12.2022</b>

**4) DI APPROVARE** la relazione sull'attuazione delle misure adottate con il piano relativo al precedente esercizio redatto ai sensi del comma 4 dell'art. 20 del D.lgs. n. 175/2016, che si allega al presente atto deliberativo per farne parte integrante e sostanziale (**ALL. A**);

5) Di dare atto che a norma dell'art. 16 comma 3 bis del DI n. 73/2021 convertito con Legge n.106/2021, l'Ente è autorizzato fino al 31.12.2022 a non procedere all'alienazione delle partecipazioni detenute nelle società Asmenet Calabria Scarl e Patto Territoriale dello Stretto spa, le quali pur non avendo realizzato nel triennio precedente un fatturato medio pari ad almeno a 1 milione di euro hanno conseguito un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019 come da dati contabili riepilogati nelle tabelle contenute nell'allegato C) al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso

6) Di dare atto che a norma art. 26 del D.Lgs. n. 175/2016, così come modificato dall'art. 1, comma 724, della Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145/2018) l'ente è escluso dall'obbligo di effettuare la razionalizzazione periodica ex art. 20 del D.LGS. 175/2016 delle partecipazioni detenute nel GAL Area Grecanica SCARL

7) di precisare che il presente provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dei competenti Responsabili di Area dell'ente;

8) di trasmettere la presente deliberazione alle società partecipate dal Comune dettagliatamente elencate nell'allegato C)

9) di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;

**10) di trasmettere** il presente atto al Responsabile del Settore Economico-finanziario, per i provvedimenti di competenza;

**11) di disporre** che copia della presente deliberazione venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69, nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale;

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere, con n. 6 voti favorevoli e n. 3 contrari (Zirilli Andrea, Zirilli Michele Camillo Maria, Foti Maurizio),

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.vo n. 267/2000.

Si dà atto che alle ore 16.45 escono i consiglieri Zirilli Andrea e Zirilli Michele Camillo Mario; Presenti: 7 – Assenti: 6.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO:

**RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AL 31/12/2020  
EX ART. 20 D.L.VO 19/08/2016 N. 175: APPROVAZIONE.**

**PARERI DI CUI ALL'ART.49 DEL D.LGS.VO N.267/2000**

Per quanto attiene la regolarità tecnica si esprime parere **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

F.to (**Dott.ssa Marianna Spataro**)

Per quanto attiene la regolarità contabile si esprime parere **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

F.to (**Dott.ssa Marianna Spataro**)

Approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**

F.to Ing. Bruno Salvatore AUTELITANO

**II SEGRETARIO GENERALE**

F.to Dott.ssa Amelia PAGANO MARIANO

---

**PUBBLICAZIONE**

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data \_\_\_\_\_

**Il Responsabile**

**F.to** Piero ALAGNA

---

**ATTESTAZIONE**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F.to Dott.ssa Amelia PAGANO MARIANO

# COMUNE DI BOVA MARINA

CITTA' METROPOLITANA DI RC

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONE I PUBBLICHE AL 31.12.2020 EX ART. 20 D.LGS. 19.08.2016., N. 175: APPROVAZIONE**

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATO** il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

*“1. ....le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.*

.....

*2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”;*

### **ATTESO:**

- che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;

- che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2020;

**CONSIDERATO** che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

### **RICHIAMATO:**

- l'atto di ricognizione delle società partecipate, approvato con delibera del Consiglio Comunale n.65 del 16.12.2020 con cui l'Ente ha approvato un piano di razionalizzazione che prevedeva le seguenti determinazioni in merito alle società partecipate dall'Ente:

- 1) Asmenet Calabria SCARL: sospensione processo di fusione fino al 31.12.21 (facoltà concessa al comma 5 bis dell'art. 24 del D.lgs. n.175/2016) ;
- 2) Locride Ambiente Spa: cessione/alienazione quote azionarie entro il 31.12.21;
- 3) Patto territoriale dello stretto SPA: mantenimento;

**RICHIAMATO** l'articolo 20, comma 4, del TUSP, il quale prescrive che, entro il 31 dicembre di ogni anno, ciascuna amministrazione pubblica approvi una relazione sull'attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione dell'anno precedente, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmetta alla Struttura di monitoraggio e controllo, oltre che alla competente Sezione della Corte dei conti.

**VISTA** la relazione sull'attuazione delle misure adottate a seguito della deliberazione di C.C. n.65 del 16.12.20, che si allega al presente atto deliberativo per farne parte integrante e sostanziale (ALL. A)

**VISTO** il comma 3 bis l'art. 16 del DL 73/2021 convertito con Legge n.108/2021 il quale **ha esteso per l'anno 2022 la facoltà di sospendere il processo di alienazione delle partecipazioni nel caso in cui le società partecipate, pur non rispettando il limite (1 milione di euro) del fatturato medio nel triennio precedente, abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019;** tale disposizione si pone in continuità con le previsioni del comma 5 bis dell'art. 24 del D.lgs. n. 175/2016 che consentiva la sospensione delle alienazioni in parola fino al 31/12/2019, avendo come riferimento il risultato medio in utile del triennio 2013-2015;

**CONSIDERATO** altresì che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

**CONSIDERATO** che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

**TENUTO CONTO** che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1 milione di euro);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

**CONSIDERATO**, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**TENUTO CONTO** che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Bova Marina e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

**CONSIDERATO** che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

DATO ATTO altresì che il comma 724 della Legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) ha modificato l'articolo 26 del d.lgs. 175/2016 (*Altre disposizioni transitorie*), aggiungendo il comma 6-bis che esclude dall'obbligo di razionalizzazione periodica, ex articolo 20 del d.lgs. 175/2016, le società costituite dai Gruppi di Azione Locale (Gal), dai Gruppi di Azione Locale LEADER e dai Gruppi di azione locale nel settore della pesca.

RILEVATO pertanto, in ragione di quanto sopra precisato, che l'Amministrazione è esclusa dall'obbligo di effettuare la razionalizzazione periodica ex art. 20 del D.LGS. 175/2016 delle partecipazioni detenute nel Gal Area Greca Scarl

**VISTE** le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

**VALUTATE** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**TENUTO CONTO** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**VISTI** gli indirizzi espressi dalla Giunta comunale con atto n. 130 del 10/12/2021 per la predisposizione della ricognizione;

**CONSIDERATO** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

**VISTO** l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato B alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**DATO ATTO** che il Comune di Bova Marina alla data del 31.12.2020, ha in corso partecipazioni nelle società e nell'ammontare descritto nella tabella seguente:

denominazione società	% di capitale sociale detenuto dal Comune	Tipologia di partecipazione
Asmenet Calabria SCARL	0,36%	diretta
Patto territoriale dello stretto SPA	1%	diretta
Locride Ambiente Spa	1,47%	diretta

**PRESO ATTO** del parere favorevole *ex art.* 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio competente in ordine alla regolarità tecnica;

**PRESO ATTO** del parere favorevole *ex art.* 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

**PRESO ATTO** della votazione sopra riportata;

#### **DELIBERA**

1. Di approvare la ricognizione al **31 dicembre 2020** delle società in cui il Comune di Bova Marina detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e analiticamente dettagliate nell'allegato B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione bensì conferma gli esiti di quello precedente, per come di seguito riepilogati, posticipandone il termine di esecuzione al 31.12.2022 ,avvalendosi della facoltà di cui al comma 3 bis dell'art. 16 del D.L. n. 73/2021:

Denominazione società	% di capitale sociale detenuto dal Comune	Provvedimento adottato
<b>Asmenet Calabria SCARL</b>	<b>0,36%</b>	<b>Sospensione del progetto di fusione fino al 31.12.2022</b>
<b>Patto territoriale dello stretto SPA</b>	<b>1%</b>	<b>mantenimento</b>
<b>Locride Ambiente Spa</b>	<b>1,47%</b>	<b>Cessione /Alienazione entro il 31.12.2022</b>

**3 DI APPROVARE** la relazione sull'attuazione delle misure adottate con il piano relativo al precedente esercizio redatto ai sensi del comma 4 dell'art. 20 del D.lgs. n. 175/2016, che si allega al presente atto deliberativo per farne parte integrante e sostanziale (**ALL. A**);

4. Di dare atto che a norma dell'art. 16 comma 3 bis del Dl n. 73/2021 convertito con Legge n.106/2021, l'Ente è autorizzato fino al 31.12.2022 a non procedere all'alienazione delle partecipazioni detenute nelle società Asmenet Calabria Scarl e Patto Territoriale dello Stretto spa, le quali pur non avendo realizzato nel triennio precedente un fatturato medio pari ad almeno a 1 milione di euro hanno conseguito un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019 come da dati contabili riepilogati nelle tabelle contenute nell'allegato C) al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso

5. Di dare atto che a norma art. 26 del D.Lgs. n. 175/2016, così come modificato dall'art. 1, comma 724, della Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145/2018) l'ente è escluso dall'obbligo di effettuare la razionalizzazione periodica ex art. 20 del D.LGS. 175/2016 delle partecipazioni detenute nel GAL Area Grecanica SCARL

6. di precisare che il presente provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dei competenti Responsabili di Area dell'ente;

7. di trasmettere la presente deliberazione alle società partecipate dal Comune dettagliatamente elencate nell'allegato C)

8. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;

8. Di dichiarare l'immediata esecutività del presente atto deliberativo ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000.

# COMUNE DI BOVA MARINA

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO DI CALABRIA

\* \* \* \* \*

## RELAZIONE IN MERITO AGLI ESITI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELIBERATO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 65 DEL 16.12.2020

Si riepilogano nelle tabelle seguenti le misure intraprese nel corso del precedente esercizio in relazione al piano di Razionalizzazione approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale 65 del 16/12/2020, significando che l'Ente si è avvalso nel precedente esercizio della facoltà prevista dal comma 5 bis dell'art. 24 del D.lgs n. 175/2016 di sospendere fino al 31.12.2021 il termine per l'alienazione delle partecipazioni in società che non rispettano il limite di fatturato di cui all'art. 20 comma 2 lett. d) del TUSP

Tale facoltà è stata estesa all'esercizio 2022 dal comma 3 bis dell'art. 16 del D.L. 73/2021.

ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA AL 31/12/2018	
Partecipazione nella società Asmenet Calabria SCARL	
<i>Interventi programmati:</i>	Fusione
<i>Modalità di attuazione prevista:</i>	È stata prevista, la fusione di tale società con la omologa società campana Asmenet soc. cons. a r.l., in quanto entrambe le società hanno il medesimo oggetto sociale e svolgono attività analoghe e similari, che potranno essere svolte da un unico soggetto in funzione dei principi di efficienza e di economicità
<i>Stato di attuazione:</i>	sospensione progetto di fusione fino al 31.12.22 ai sensi del D.L. 73/2021

ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA AL 31/12/2018	
Partecipazione nella società Locride Ambiente s.r.l	

<i>Interventi programmati:</i>	Dismissione
<i>Modalità di attuazione prevista:</i>	Cessione/Alienazione quote
<i>Stato di attuazione:</i>	Procedura in corso. E' stata avviata la procedura per l'esercizio del diritto di prelazione da parte degli altri soci.

**ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA AL 31/12/2018**

**Partecipazione nella Società Patto Territoriale dello Stretto**

<i>Interventi programmati:</i>	Mantenimento
<i>Modalità di attuazione prevista:</i>	il mantenimento della partecipazione è motivato dal fatto che la società sta supportando l'Ente nelle predisposizione degli studi di fattibilità necessari per la partecipazione ai Bandi Ministeriali (MISE) per il finanziamento di Progetti Pilota, come da Deliberazione G.M. n. 107 del 13/10/2021;
<i>Stato di attuazione:</i>	=====

# **COMUNE DI BOVA MARINA**

*CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO DI CALABRIA*

\* \* \* \* \*

**Ricognizione periodica  
delle partecipazioni pubbliche  
(articolo 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. -  
T.U.S.P.)**

**Relazione tecnica  
Piano Razionalizzazione**

## **Indice generale**

1. INTRODUZIONE .....
2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE.....
3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE.....

## 1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un *“processo di razionalizzazione”* delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il *“coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”*.

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. n. 175/2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni del decreto hanno per oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica e acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società *“in house”* (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);

- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 16.12.2020 questo Comune ha provveduto ad effettuare la ricognizione s delle partecipazioni possedute alla data del 31.12.2019, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di un'amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P.

Ne è scaturito il seguente piano di razionalizzazione:

#### **MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE**

<b>Denominazione società</b>	<b>Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)</b>	<b>Attività svolta</b>	<b>% Quota di partecipazione</b>	<b>Motivazioni della scelta</b>
Patto territoriale dello stretto s.p.a.	diretta	Agenzia sviluppo locale.Servizi di consulenza alle imprese, promozione e	1,00%	L'art. 26,comma 7 del D.lgs. 175 del 2016 dispone che "Sono fatte salve, fino al completamento dei relativi progetti, le partecipazioni

		coord. Attività produttive e turistiche	pubbliche nelle società costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera Cipe 21 marzo 1997". Il patto territoriale dello stretto s.p.a. alla data del 30.09.17 non aveva concluso tutti i progetti ammessi a finanziamento.
--	--	---	--

### AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Azione di razionalizzazione	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Attività compiute dall'ente in attuazione del provvedimento di revisione straordinaria
Cessione/Alienazione quote	Locride Ambiente Spa	1,47	L'Ente ha avviato la procedura volta alla dismissione delle quote azionarie comunicando al Consiglio di Amministrazione della società la volontà di dismettere la propria quota sociale al fine di consentire dell'esercizio del diritto di prelazione da parte degli altri soci.
Fusione/Incorporazione	Asmenet Calabria <b>SCARL</b>	0,36	La società rispettava tutte le condizioni previste dall'art. 16 del d.lgs. 175/2016, con una sola eccezione, in ordine alla previsione dell'art. 20, comma 2, lett. D, del d.lgs. 175/2016 relativo al limite di fatturato. Poiché nel triennio precedente, ha conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro. È stata, pertanto, prevista, quale misura di razionalizzazione un processo di fusione fine di pervenire entro il 31/12/2019 alla fusione di tale società con la omologa società campana Asmenet soc. cons. a r.l., in quanto entrambe le società hanno il medesimo oggetto sociale e svolgono attività analoghe e similari, che potranno essere svolte da un unico soggetto in funzione dei principi di efficienza e di economicità

## 2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. “*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*” al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. “*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*”, al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per “partecipazione” si deve intendere “la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi”.

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le “partecipazioni indirette” soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la “tramite” è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società “tramite” sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari

La nozione di organismo “tramite” non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all'art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

L'art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019.

Nell'applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all'area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della "dimensione economica" dell'impresa

L'Ente si è avvalso della facoltà di cui al comma 5 bis dell'art 24 del Tusp di sospendere fino al 31.12.2021 l'alienazione delle partecipazioni che non rispettano il limite di fatturato di cui all'art. 20 comma 2 lett. d) del medesimo Decreto Legislativo.

### 3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE.

In conformità degli indirizzi espressi dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 130 del 10.12.2021 l'Ente conferma il precedente piano di razionalizzazione per come di seguito rappresentato, posticipandone gli esiti al 31.12.2022.

#### AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Modalità attuazione	di	Denominazione società	% Quota di partecipazioni	Tempi di attuazione	di
Mantenimento		Patto territoriale dello stretto SPA	1%	31.12.2022	
Cessione/Alienazione quote					
		Locride Ambiente S.p.A.	1,47%	31.12.2022	
Fusione/Incorporazioni		Asmenet Calabria <b>SCARL</b>	0,36%	Sospensione progetto fusione fino al 31.12.22	

Le società Asmenet Scarl e Patto Territoriale dello Stretto, pur non rispettando il limite di fatturato (1 milione di euro) previsto dall'articolo 20, comma 4, del TUSP, hanno conseguito un risultato in utile nel triennio 2017-2019, per come risultante dai dati contabili riportati nell'allegato C.

Bova Marina,

Il Responsabile del Settore Finanziario

Dott.ssa Marianna Spataro

# COMUNE DI BOVA MARINA

*CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO DI CALABRIA*

\* \* \* \* \*

Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016

Dati relativi all'anno 2020

### 1. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente

In questa sezione si riporta una tabella riepilogativa di tutte le partecipazioni detenute direttamente e le tabelle riepilogative delle partecipazioni detenute indirettamente attraverso ciascuna tramite .

#### Partecipazione dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
Asmenet Calabria SCARL	02729450797	%0,36	Sospensione progetto di fusione	
Patto Territoriale dello Stretto SpA	02023770809	1,00	Mantenimento	
Locride Ambiente SpA	02091520805	1,47	Alienazione quote	

Il Comune di Bova Marina non possiede partecipazioni indirette.

## 2. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni

Per ognuna delle partecipazioni inserite nelle tabelle riportate nel paragrafo precedente, si invita a compilare la seguente scheda di dettaglio.

1

Asmenet Calabria SCARL

### Scheda di dettaglio

#### DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	02729450797
Denominazione	Asmenet Calabria SCARL
Anno di costituzione della società	2005
Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato della società	Attiva
Anno di inizio della procedura <sup>(1)</sup>	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati <sup>(2)</sup>	
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) <sup>(2)</sup>	

<sup>(1)</sup> Compilare il campo "Anno di inizio della procedura" solo se nel campo "Stato della società" è stato selezionato un elemento diverso da "La società è attiva".

<sup>(2)</sup> Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell'applicativo sono individuate mediante elenchi ufficiali.

#### Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

-con riferimento allo "**Stato della società**", spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o sospensione, ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e la relativa data di presumibile conclusione;

-con riferimento alle "**Società con azioni quotate in mercati regolamentati**", indicare il mercato in cui le azioni della società sono quotate;

-con riferimento alla "**Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati**", descrivere gli strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati.

**SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA**

NOME DEL CAMPO	
Stato	Italia
Provincia	Catanzaro
Comune	Lamezia Terme
CAP *	
Indirizzo *	Via G. Pinna, 29
Telefono *	0968412104
FAX *	
Email *	asmenetcalabria@asmepec.it

\*campo con compilazione facoltativa

**SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA**

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	
Attività 1	Codice ATECO: 702209. La società realizza Centri di servizi territoriali (CST) allo scopo di garantire la diffusione dei servizi innovativi a favore dei soci da ripartire fra gli stessi con criteri mutualistici
Peso indicativo dell'attività %	100%

\*campo con compilazione facoltativa

**ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA**

NOME DEL CAMPO	
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato <sup>(3)</sup>	Scegliere un elemento.
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c. 4	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no

NOME DEL CAMPO	
<b>Riferimento normativo società di diritto singolare</b> (3)	
<b>La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato</b>	no
<b>Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato</b> (3)	
<b>Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)</b>	no
<b>Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)</b>	no
<b>Riferimento normativo atto esclusione</b> (4)	

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

#### Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

-con riferimento a "Riferimento normativo società di diritto singolare", evidenziare le norme di diritto singolare che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.

### DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2020
<b>Tipologia di attività svolta</b>	Attività produttive di beni e servizi
<b>Numero medio di dipendenti</b>	06
<b>Numero dei componenti dell'organo di amministrazione</b>	1 (Amministratore unico)
<b>Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione</b>	€ 6.000,00 annui
<b>Numero dei componenti dell'organo di controllo</b>	1
<b>Compenso dei componenti dell'organo di controllo</b>	6.000,00 € annui

**ATTENZIONE:** l'applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio per la verifica del TUSP solo nel caso in cui la società non depositi presso il Registro Imprese il bilancio d'esercizio 2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018	2017	2016
<b>Approvazione bilancio</b>	sì	sì	sì	sì	sì
<b>Risultato d'esercizio</b>	20159,00	6560,00	1471,00	34.992,00	1.013,00

**ATTENZIONE:** l'Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

#### Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento al "**Numero dei dipendenti**", indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di lavoro, così come risultante dall'eventuale nota integrativa al bilancio d'esercizio; indicare il numero del personale distaccato dalla o presso la società partecipata;
- con riferimento al "**Numero dei componenti dell'organo di amministrazione**", indicare eventuali variazioni rispetto alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli amministratori con riguardo all'art. 11 del TUSP;
- con riferimento ai "**Compensi dei componenti dell'organo di amministrazione**", indicare il compenso dei singoli amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.;
- con riferimento alla "**Approvazione bilancio**" e "**Risultato d'esercizio**", inserire considerazioni in merito all'andamento della gestione della società.

#### Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività produttive di beni e servizi**" o "**Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)**".

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
<b>A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>	450.145,00	422.562,00	388.168
<b>A5) Altri Ricavi e Proventi</b>			
<b>di cui Contributi in conto esercizio</b>	/	/	/

**QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)**

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
<b>Tipologia di Partecipazione</b>	Partecipazione diretta
<b>Quota diretta <sup>(5)</sup></b>	0,36%
<b>Codice Fiscale Tramite <sup>(6)</sup></b>	
<b>Denominazione Tramite (organismo) <sup>(6)</sup></b>	
<b>Quota detenuta dalla Tramite nella società <sup>(7)</sup></b>	

<sup>(5)</sup> Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

<sup>(6)</sup> Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultimatramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

<sup>(7)</sup> Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

**QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO**

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
<b>Tipo di controllo</b>	nessuno

**Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione**

Nel presente riquadro:

- con riferimento al "**Tipo di controllo**", se il controllo è indiretto indicare la "tramite" controllata/controllante; se il controllo sulla "tramite" è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci pubblici per l'esercizio del controllo.

**INFORMAZIONIED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE**

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
<b>La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?</b>	Si
<b>Attività svolta dalla Partecipata</b>	autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d)
<b>Descrizione dell'attività</b>	<p>La società è interamente partecipata da Enti locali, svolge per questa Amministrazione, servizi strumentali, in particolare di egovernment, funzioni proprie del Centro Servizi Territoriale (CST) per il quale è stata costituita il 29 luglio 2005, ai sensi del D. Lgs. 267/2000 (TUEL), allo scopo di favorire la piena partecipazione al processo di innovazione in atto e sostenere l'erogazione di servizi di eGovernment da parte degli Enti Locali.</p> <p>I servizi forniti, tutti ricompresi nella quota servizi base, sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sito internet comunale (conforme requisiti di accessibilità D.Lgs. 159/06)</li> <li>• Assistenza Informatica (da remoto)</li> <li>• Firma digitale avanzata</li> <li>• Caselle di Posta Elettronica Certificata (PEC)</li> <li>• Caselle di Posta Elettronica Istituzionale</li> <li>• Adempimenti anticorruzione e Amministrazione trasparente L.190/2012</li> <li>• Sistema informativo territoriale (WebGis)</li> <li>• Sistema di calcolo di tributi e tasse comunali</li> <li>• Fatturazione Elettronica</li> <li>• Registrazione dominio "gov.it"</li> <li>• Registrazione dominio di Posta elettronica istituzionale</li> <li>• Autocertificazioni online</li> <li>• Registrazione all'Indice della Pubblica Amministrazione (IPA) (art. 57bis D.L. 82/05);</li> <li>• Servizi di assistenza, formazione e consulenza sui suddetti servizi e sugli adempimenti normativi legati al CAD e ai servizi di cui sopra.</li> </ul>
<b>Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato <sup>(8)</sup></b>	
<b>Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)</b>	no
<b>Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)</b>	no
<b>Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)</b>	no
<b>L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) <sup>(9)</sup></b>	no
<b>Esito della ricognizione</b>	Razionalizzazione
<b>Modalità (razionalizzazione) <sup>(10)</sup></b>	. sospensione progetto di fusione

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
<b>Termine previsto per la razionalizzazione</b> <sup>(10)</sup>	31.12.2022
<b>Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data del 31/12/2018?</b>	no
<b>Note*</b>	

<sup>(8)</sup> Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”.

<sup>(9)</sup> Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

<sup>(10)</sup> Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

\* Campo con compilazione facoltativa

#### Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento all’ **“Attività svolta dalla partecipata”**, indicare l’attività prevalente e se essa è svolta in favore dell’ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità beneficiarie di detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell’eventuale mantenimento. Se la società gestisce partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché attività operative svolte dalla holding;
- con riferimento allo **“Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”**, indicare le attività oggetto di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;
- con riferimento all’**“Esito della ricognizione”**, indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria;
- con riferimento alle **“Modalità (razionalizzazione)”**, indicare le motivazioni di modalità eventualmente diverse da quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la conclusione della relativa procedura;
- con riferimento al **“Termine previsto per la razionalizzazione”**, indicare le motivazioni di un termine eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria.

**Scheda di dettaglio****DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	020223770809
Denominazione	Patto Territoriale dello stretto
Anno di costituzione della società	2000
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato della società	Scegliere un elemento.
Anno di inizio della procedura <sup>(1)</sup>	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati <sup>(2)</sup>	
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) <sup>(2)</sup>	

<sup>(1)</sup> Compilare il campo "Anno di inizio della procedura" solo se nel campo "Stato della società" è stato selezionato un elemento diverso da "La società è attiva".

<sup>(2)</sup> Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell'applicativo sono individuate mediante elenchi ufficiali.

**Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione**

Nel presente riquadro:

-con riferimento allo "**Stato della società**", spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o sospensione, ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e la relativa data di presumibile conclusione;

-con riferimento alle "**Società con azioni quotate in mercati regolamentati**", indicare il mercato in cui le azioni della società sono quotate;

-con riferimento alla "**Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati**", descrivere gli strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati.

**SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA**

NOME DEL CAMPO	
Stato	Italia
Provincia	Reggio Calabria
Comune	Reggio Calabria
CAP *	89128

NOME DEL CAMPO	
Indirizzo *	Via del Gelsomino Sant'Anna, 37
Telefono *	
FAX *	
Email *	Pattoterritorialelostrettospa@pec.it

\*campo con compilazione facoltativa

#### SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	
Attività 1	codice Ateco 829999. La società "Patto Territoriale dello Stretto" è una società per azioni, con un capitale misto pubblico e privato, costituita nel marzo 2000 per realizzare l'omonimo programma di promozione dello sviluppo locale nel comprensorio di Reggio Calabria, in attuazione della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996 art. 2, comma 203, lettera d e della delibera del CIPE del 21 marzo 1997. La società riveste quindi il ruolo di Soggetto Responsabile e referente presso il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica (poi Ministero delle Attività Produttive) per la attuazione del pacchetto di investimenti approvati dal Governo.
Peso indicativo dell'attività %	100%
Attività 2 *	
Peso indicativo dell'attività % *	

\*campo con compilazione facoltativa

## ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato <sup>(3)</sup>	Scegliere un elemento.
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c. 4	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
Riferimento normativo società di diritto singolare <sup>(3)</sup>	
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	no
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato <sup>(3)</sup>	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione <sup>(4)</sup>	

## DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2020
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	1
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	0,00 €
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	9.000,00 €

**ATTENZIONE:** l'applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio per la verifica del TUSP solo nel caso in cui la società non depositi presso il Registro Imprese il bilancio d'esercizio 2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018	2017	2016
<b>Approvazione bilancio</b>	si	si	si	si	si
<b>Risultato d'esercizio</b>	261	609	317	539	1.406

**ATTENZIONE:** l'Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

#### Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento al "**Numero dei dipendenti**", indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di lavoro, così come risultante dall'eventuale nota integrativa al bilancio d'esercizio; indicare il numero del personale distaccato dalla o presso la società partecipata;
- con riferimento al "**Numero dei componenti dell'organo di amministrazione**", indicare eventuali variazioni rispetto alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli amministratori con riguardo all'art. 11 del TUSP;
- con riferimento ai "**Compensi dei componenti dell'organo di amministrazione**", indicare il compenso dei singoli amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.;
- con riferimento alla "**Approvazione bilancio**" e "**Risultato d'esercizio**", inserire considerazioni in merito all'andamento della gestione della società.

#### Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "*Tipologia di attività svolta*" dalla partecipata è: "**Attività produttive di beni e servizi**" o "**Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)**".

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017
<b>A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>	76037	40.279	74.116
<b>A5) Altri Ricavi e Proventi</b>	5.553	5.152	8.330
<b>di cui Contributi in conto esercizio</b>	-	-	

**QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)**

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta <sup>(5)</sup>	1%
Codice Fiscale Tramite <sup>(6)</sup>	
Denominazione Tramite (organismo) <sup>(6)</sup>	
Quota detenuta dalla Tramite nella società <sup>(7)</sup>	

<sup>(3)</sup> Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

<sup>(4)</sup> Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

<sup>(5)</sup> Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

**QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO**

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo	nessuno

**Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione**

Nel presente riquadro:

- con riferimento al "**Tipo di controllo**", se il controllo è indiretto indicare la "tramite" controllata/controllante; se il controllo sulla "tramite" è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci pubblici per l'esercizio del controllo.

**INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE**

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
<b>La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?</b>	Si
<b>Attività svolta dalla Partecipata</b>	autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d)
<b>Descrizione dell'attività</b>	La società "Patto Territoriale dello Stretto" è una società per azioni, con un capitale misto pubblico e privato, costituita nel marzo 2000 per realizzare l'omonimo programma di promozione dello sviluppo locale nel comprensorio di Reggio Calabria, in attuazione della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996 art. 2, comma 203, lettera d e della delibera del CIPE del 21 marzo 1997. La società riveste quindi il ruolo di Soggetto Responsabile e referente presso il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica (poi Ministero delle Attività Produttive) per la attuazione del pacchetto di investimenti approvati dal Governo.
<b>Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato <sup>(8)</sup></b>	
<b>Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)</b>	Scegliere un elemento.
<b>Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)</b>	Scegliere un elemento.
<b>Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)</b>	Scegliere un elemento.
<b>L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) <sup>(9)</sup></b>	Scegliere un elemento.
<b>Esito della ricognizione</b>	mantenimento
<b>Modalità (razionalizzazione) <sup>(10)</sup></b>	
<b>Termine previsto per la razionalizzazione <sup>(10)</sup></b>	
<b>Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data del 31/12/2018?</b>	no
<b>Note*</b>	

- (6) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”.
- (7) Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
- (8) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

\* Campo con compilazione facoltativa

#### **Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione**

Nel presente riquadro:

- con riferimento all’ **“Attività svolta dalla partecipata”**, indicare l’attività prevalente e se essa è svolta in favore dell’ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità beneficiarie di detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell’eventuale mantenimento. Se la società gestisce partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché attività operative svolte dalla holding;
- con riferimento allo **“Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”**, indicare le attività oggetto di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;
- con riferimento all’**“Esito della ricognizione”**, indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria;
- con riferimento alle **“Modalità (razionalizzazione)”**, indicare le motivazioni di modalità eventualmente diverse da quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la conclusione della relativa procedura;
- con riferimento al **“Termine previsto per la razionalizzazione”**, indicare le motivazioni di un termine eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria.

**Scheda di dettaglio****DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	02386040790
Denominazione	Locride Ambiente S.p.a.
Anno di costituzione della società	2000
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato della società	attiva
Anno di inizio della procedura <sup>(1)</sup>	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati <sup>(2)</sup>	
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) <sup>(2)</sup>	

<sup>(9)</sup> Compilare il campo "Anno di inizio della procedura" solo se nel campo "Stato della società" è stato selezionato un elemento diverso da "La società è attiva".

<sup>(10)</sup> Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell'applicativo sono individuate mediante elenchi ufficiali.

**Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione**

Nel presente riquadro:

-con riferimento allo "**Stato della società**", spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o sospensione, ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e la relativa data di presumibile conclusione;

-con riferimento alle "**Società con azioni quotate in mercati regolamentati**", indicare il mercato in cui le azioni della società sono quotate;

-con riferimento alla "**Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati**", descrivere gli strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati.

**SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA**

NOME DEL CAMPO	
Stato	Italia
Provincia	Reggio Calabria
Comune	Siderno
CAP *	89048
Indirizzo *	Corso della Repubblica, 60
Telefono *	
FAX *	
Email *	info@pec.locrideambientespa.it

\*campo con compilazione facoltativa

**SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA**

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	
Attività 1	Codice ateco 38: ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI
Peso indicativo dell'attività %	100%

**ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA**

NOME DEL CAMPO	
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato <sup>(3)</sup>	Scegliere un elemento.
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c. 4	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
Riferimento normativo società di diritto singolare <sup>(3)</sup>	
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	no

<b>NOME DEL CAMPO</b>	
<b>Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato <sup>(3)</sup></b>	
<b>Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)</b>	no
<b>Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)</b>	no
<b>Riferimento normativo atto esclusione <sup>(4)</sup></b>	

<sup>(11)</sup> Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

<sup>(12)</sup> Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

### Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

-con riferimento a "Riferimento normativo società di diritto singolare", evidenziare le norme di diritto singolare che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.

### DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP<sup>1</sup>

<b>NOME DEL CAMPO</b>	<b>Anno 2020</b>
<b>Tipologia di attività svolta</b>	Attività produttive di beni e servizi
<b>Numero medio di dipendenti</b>	111
<b>Numero dei componenti dell'organo di amministrazione</b>	4
<b>Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione</b>	Presidente del Consiglio di Amministrazione: €30.000,00 annui lordi; Amministratore delegato: € 40.000,00 annui lordi; Consiglieri: gettone di presenza € 750,00 per ogni seduta
<b>Numero dei componenti dell'organo di controllo</b>	3
<b>Compenso dei componenti dell'organo di controllo</b>	0

**ATTENZIONE:** l'applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio per la verifica del TUSP solo nel caso in cui la società non depositi presso il Registro Imprese il bilancio d'esercizio 2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

<b>NOME DEL CAMPO</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>Approvazione bilancio</b>	si	si	si	si	si
<b>Risultato d'esercizio</b>		20.267	24.863	25.222,00	18.978,00

**ATTENZIONE:** l'Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

### Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

<sup>1</sup> La società, non ha comunicato i dati di bilancio per l'anno 2020 che verranno integrati in sede di inserimento sulla piattaforma partecipadedell'applicazione Mef-Tesoro

Nel presente riquadro:

- con riferimento al “**Numero dei dipendenti**”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di lavoro, così come risultante dall’eventuale nota integrativa al bilancio d’esercizio; indicare il numero del personale distaccato dalla o presso la società partecipata;
- con riferimento al “**Numero dei componenti dell’organo di amministrazione**”, indicare eventuali variazioni rispetto alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli amministratori con riguardo all’art. 11 del TUSP;
- con riferimento ai “**Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione**”, indicare il compenso dei singoli amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.;
- con riferimento alla “**Approvazione bilancio**” e “**Risultato d’esercizio**”, inserire considerazioni in merito all’andamento della gestione della società.

#### Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “**Attività produttive di beni e servizi**” o “**Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)**”.

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
<b>A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>		8.863.739,00	8.535.066
<b>A5) Altri Ricavi e Proventi</b>		789.118,00	29.598
<b>di cui Contributi in conto esercizio</b>	/	/	

#### QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
<b>Tipologia di Partecipazione</b>	Partecipazione diretta
<b>Quota diretta <sup>(5)</sup></b>	1,47%
<b>Codice Fiscale Tramite <sup>(6)</sup></b>	
<b>Denominazione Tramite (organismo) <sup>(6)</sup></b>	
<b>Quota detenuta dalla Tramite nella società <sup>(7)</sup></b>	

<sup>(13)</sup> Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella società.

<sup>(14)</sup> Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.

<sup>(15)</sup> Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

## QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo	nessuno

### Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento al “**Tipo di controllo**”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” controllata/controllante; se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo.

## INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No
Attività svolta dalla Partecipata	Scegliere un elemento.
Descrizione dell'attività	
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato <sup>(8)</sup>	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) <sup>(9)</sup>	no
Esito della ricognizione	razionalizzazione

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
<b>Modalità (razionalizzazione) <sup>(10)</sup></b>	cessione/alienazione quote della società
<b>Termine previsto per la razionalizzazione <sup>(10)</sup></b>	31.12.22
<b>Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data del 31/12/2018?</b>	no
<b>Note*</b>	

<sup>(16)</sup> Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”.

<sup>(17)</sup> Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

<sup>(18)</sup> Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

\* Campo con compilazione facoltativa

#### Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento all’ **“Attività svolta dalla partecipata”**, indicare l’attività prevalente e se essa è svolta in favore dell’ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità beneficiarie di detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell’eventuale mantenimento. Se la società gestisce partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché attività operative svolte dalla holding;
- con riferimento allo **“Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”**, indicare le attività oggetto di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;
- con riferimento all’**“Esito della ricognizione”**, indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria;
- con riferimento alle **“Modalità (razionalizzazione)”**, indicare le motivazioni di modalità eventualmente diverse da quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la conclusione della relativa procedura;
- con riferimento al **“Termine previsto per la razionalizzazione”**, indicare le motivazioni di un termine eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria.

